"ADDA MARTESANA"

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 Pozzuolo Martesana telefono:
02950908239 fax: 0295357307
C.F. e P.IVA: 09571970962 – Codice Ministeriale: 1030496050

Settore 7 – Servizi Sociali

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO
INTEGRATO MINORI E FAMIGLIA, AL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE E AI SERVIZI COMPLEMENTARI PER I COMUNI
DI

LISCATE E POZZUOLO MARTESANA PERIODO 16 AGOSTO 2024- 15 AGOSTO 2027

CIG XXXXXXX

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Il quadro legislativo relativo ai servizi oggetto del presente appalto è costituito dalle seguenti fonti normative principali:

- Legge 4 maggio 1983, n. 184: "Diritto del Minore ad una Famiglia";
- Legge 28 marzo 2001, n. 149: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";
- Legge 31 dicembre 1998 n. 476, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri";
- Legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- Legge 27 maggio 1991, n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regione Lombardia 8 gennaio 2004, n. 1: "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54: "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli";
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448: "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3: "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario";
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34: "Politiche regionali per i Minori";
- D.G.R. Lombardia 19 dicembre 2007, n. 6219: "Approvazione linee guida regionali di prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popolazione preadolescenziale e adolescenziale";
- Legge Regione Lombardia 6 dicembre 1999, n. 23: "Politiche regionali per la famiglia" e ss.mm.ii;
- D.G.R. Lombardia 15 febbraio 2016, n. 4821: "Approvazione delle «Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei Minori con la loro Famiglia»";

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato speciale d'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di supporto al Servizio integrato Minori e Famiglia, al Servizio Sociale professionale e ai servizi complementari per i Comuni di Liscate e Pozzuolo Martesana per il periodo 15 agosto 2024-16 agosto 2027. Il dettaglio delle prestazioni richieste all'Aggiudicataria, nonché le informazioni utili per la formulazione dell'offerta sono contenute nel presente documento, negli articoli dedicati, nonché nella restante documentazione di gara.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella *lex specialis* di gara, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento anche ai regolamenti e alle linee guida nazionali e regionali.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto d'appalto avrà durata a decorrere dal 16 agosto 2023 fino al 15 agosto 2027.

Art. 4 - BASE DI GARA E VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara, al netto di IVA, è determinato in € 467.820,88 e fa riferimento all'impiego degli operatori necessari per l'espletamento del servizio, nonché a tutte le spese di formazione, consulenza, amministrative, gestionali e accessorie. Nel corrispettivo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato per l'esecuzione del servizio. I costi per la manodopera sono quantificati in €. 389.850,73 calcolati in base in base al nuovo CCNL delle cooperative sociali e delle relative tabelle ministeriali prevedendo già nel costo orario gli incrementi contrattuali previsti a ottobre 2024, gennaio e ottobre 2025 secondo il monte ore stimato nei diversi periodi contrattuali. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, ai sensi dell' art. 41, comma 14 del Codice degli Appalti.

L'importo massimo stimato dell'appalto, calcolato ai fini dell'individuazione della normativa applicabile con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, comprensivo di tutte le opzioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, è invece fissato in € 561.385,06 come di seguito specificato:

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA (comprensivo dei costi manodopera pari a €. 389.850,73 non soggetti a ribasso)	€ 467.820,88
EVENTUALE QUINTO D'OBBLIGO (+20%) (articolo 120, comma 9, del Codice)	€ 93.564,18
TOTALE VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO (articolo 14, comma 4, del Codice)	€ 561.385,06

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione dell'Unione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, secondo quanto previsto dall'articolo 120, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Variazioni in aumento o diminuzione che eccedano il suddetto limite dovranno essere pattuite per iscritto tra le parti.

Art. 5 - MONTE ORE INDICATIVO DELLE PRESTAZIONI

Gli interventi di cui al presente Capitolato, così come specificato in dettaglio negli articoli successivi, si riferiscono al monte indicativo di seguito dettagliato, rispetto al quale i Concorrenti sono chiamati a formulare la propria offerta, conformemente al disposto del Bando di gara.

ANNO 2024 (periodo agosto- dicembre)

	LISCATE	POZZUOLO M.NA	TOTALE
Interventi educativi – ADM	247	456	703
Interventi psicologici	152	304	456
Coordinamento servizi appalto			285
Supervisione	7	7	14
Interventi A.S supporto Servizio Sociale Professionale	152	152	304
Interventi A.S supporto servizio minori e famiglie	0	380	380

ANNO 2025

	LISCATE	POZZUOLO M.NA	TOTALE
Interventi educativi – ADM	611	1.128	1.739
Interventi psicologici	376	752	1.128
Coordinamento servizi appalto			705
Supervisione	17	17	34
Interventi A.S supporto Servizio Sociale Professionale	376	376	752
Interventi A.S supporto servizio minori e famiglie	0	940	940

ANNO 2026

	LISCATE	POZZUOLO M.NA	TOTALE
Interventi educativi – ADM	611	1.128	1.739
Interventi psicologici	376	752	1.128
Coordinamento servizi appalto			705
Supervisione	17	17	34
Interventi A.S supporto Servizio Sociale Professionale	376	376	752
Interventi A.S supporto servizio minori e famiglie	0	940	940

ANNO 2027 (periodo gennaio -agosto)

	LISCATE	POZZUOLO M.NA	TOTALE
Interventi educativi – ADM	364	672	1036
Interventi psicologici	224	448	672
Coordinamento servizi appalto			420
Supervisione	10	10	20
Interventi A.S supporto Servizio Sociale Professionale	224	224	448
Interventi A.S supporto servizio minori e famiglie		560	560

MONTE ORE INDICATIVO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

	LISCATE	POZZUOLO M.NA	TOTALE
Interventi educativi – ADM	1833	3384	5217
Interventi psicologici	1128	2256	3384
Coordinamento servizi appalto			2115
Supervisione	51	51	102
Interventi A.S supporto Servizio Sociale Professionale	1128	1128	2256
Interventi A.S supporto servizio minori e famiglie	0	2820	2820

Il monte ore è da considerarsi indicativo. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione dell'Unione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, secondo quanto previsto dall'articolo 120, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 6 – SERVIZIO INTEGRATO MINORI E FAMIGLIA

Il servizio integrato Minori e Famiglia prevede la costituzione di un'equipe territoriale integrata al cui interno operino le dimensioni sociale, educativa e psicologica al fine di concorrere a costruire progetti personalizzati diversificati e flessibili a favore del cittadino, del suo contesto e della rete territoriale. L'equipe del servizio è pertanto di natura multi-professionale, essendo composta dall'Assistente Sociale (dipendente dell'Ente), dall'Assistente Sociale, dall'Educatore e dallo Psicologo (dipendenti dell'Impresa aggiudicataria).

Gli interventi messi in campo dal servizio si inseriscono nella rete più ampia dei servizi volti alla promozione dei diritti e delle opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza e del sostegno alla genitorialità e alla famiglia.

Gli obiettivi del servizio integrato Minori e Famiglia sono:

- garantire approcci integrati che, pur in presenza di problemi famigliari con possibili gravi conseguenze sulla salute e sul benessere dei bambini, sostengano il protagonismo e la responsabilità dei familiari nel ricercare le possibili soluzioni;
- garantire che l'intervento di separazione dalla famiglia di origine sia accompagnato da un progetto di riunificazione familiare attivando il progetto sin dalle prime fasi dell'intervento;
- garantire alla famiglia d'origine di essere inclusa nel progetto di vita dei loro bambini come protagonista e
 non solo come destinataria e che quindi venga considerata prioritaria la relazione fra il bambino e i suoi
 genitori, assumendo una prospettiva relazionale che non ponga in antitesi il ben-essere del bambino e il
 ben-essere dei suoi genitori;
- attivare/potenziare integrazioni, nell'ambito di una più efficace collaborazione tra i diversi sistemi di welfare (sociale, sanitario, sociosanitario), interventi di aiuto precoce alle famiglie, nella loro dimensione generativa (prevenzione primaria), con quelli tradizionalmente deputati alla riparazione con l'obiettivo di superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio;
- migliorare le prassi professionali, ancorandole all'utilizzo di strumenti (protocolli di intervento, trattamenti specifici) basati sulle più aggiornate evidenze scientifiche, e valutati negli esiti con particolare riferimento all'attivazione di interventi preventivi finalizzati a favorire la genitorialità positiva privilegiando i programmi che garantiscano il massimo risultato in tempi brevi, rispettando anche criteri di sostenibilità economica;
- riconoscere e sostenere il ruolo di mediatore sociale della famiglia in rapporto alle diverse esigenze dei suoi componenti e in relazione all'ambiente di riferimento;
- promuovere in favore delle famiglie esperienze sul territorio di promozione del benessere, di contrasto e di prevenzione di situazioni di disadattamento, di esclusione sociale e comportamenti a rischio e/o devianti;
- promuovere, sostenere e realizzare connessioni e sinergie tra gli attori sociali del territorio attorno alle specifiche progettualità del Servizio, al fine di evitare dispersioni e sovrapposizioni;
- attivare specifiche prese in carico per quei minori che necessitano di interventi a carattere individuale;
- coordinare ed uniformare i servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie in un'ottica di integrazione costante con la rete dei servizi sanitari e sociali e con le risorse del territorio;
- costruire un modello omogeneo in materia di esercizio della tutela e della protezione sociale a favore dei minori e delle loro famiglie;
- rispondere ai bisogni di tutela dell'infanzia, individuando le più adeguate risorse protettive e riparative;
- offrire alle famiglie un aiuto competente per risolvere i principali problemi sociali psicologici e relazionali che ostacolano, impediscono o danneggiano le capacità genitoriali, al punto da richiedere, in alcuni casi, l'intervento dell'Autorità Giudiziaria minorile;

- operare in sinergia con la rete dei servizi pubblici e privati esistenti sul territorio;
- prevenire, o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- adempiere ai mandati dell'Autorità Giudiziaria.

Scopo del servizio è altresì la promozione di una gestione corresponsabile e fondata su obiettivi condivisi delle criticità che coinvolgono il minore e la sua famiglia da parte dei diversi soggetti del territorio (minori, famiglie, agenzie educative, scuole, forze dell'ordine, servizi sanitari, servizi specialistici etc..), in conformità con quanto previsto dalle citate linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei Minori con la loro Famiglia di cui alla D.G.R. Lombardia 15 febbraio 2016, n. 4821, secondo cui "la funzione di «tutela dei minori» deve essere intesa come un compito comunitario, al di là e oltre le mere competenze istituzionali". In questa logica vengono a configurarsi due ordini di utenza:

- un'utenza diretta, formata da tutti i minori residenti nei Comuni dell'Unione considerati e dalle loro famiglie (nucleare e allargata);
- un'utenza indiretta, composta dai soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel progetto di vita del minore (insegnanti, operatori dei servizi sociali, autorità giudiziaria, soggetti informali, altri soggetti territoriali).

Viene riconosciuta la necessità di promuovere azioni orientate ai "contesti di vita" delle persone, al fine di sostenere le storie dei minori coinvolti e nel contempo sollecitarli a cogliere le opportunità presenti nel proprio contesto di appartenenza. La conoscenza dell'ambiente di vita, inteso come agenzie educative, ricreative-aggregative, sportive e culturali, nonché delle risorse di volontariato presenti, rappresenta quindi un elemento fondamentale nel processo di attivazione di azioni di tutela e sostegno al minore e al suo nucleo di appartenenza. I servizi istituzionali sono chiamati a collaborare con tutti quei soggetti, istituzionali e non, che incrociano la vita del minore e della sua famiglia. L'intento è quello di passare da azioni centrate sul singolo minore a progetti mirati sulla rete di appartenenza formale e informale, per la costruzione di una comunità solidale.

Il servizio dovrà avere come obiettivo la progettazione e la realizzazione di interventi complessi e personalizzati volti a promuovere il benessere dei minori e delle rispettive famiglie. Deve intervenire sia in un *contesto spontaneo*, a seguito della domanda di aiuto espressa direttamente dai cittadini, sia in un *contesto semispontaneo*, su attivazione di coloro che, coinvolti nel progetto di vita del minore, rilevino criticità e ne chiedano una gestione efficace, sia ancora in un *contesto prescrittivo* in cui i bisogni di protezione e tutela dei minori sono sanciti dall'Autorità Giudiziaria come prioritari.

In particolare, all'interno del contesto prescrittivo, dovranno essere garantite le seguenti attività:

- indagini psico-sociali, anche per i minori sottoposti a provvedimenti penali, richieste dall'Autorità Giudiziaria;
- valutazione delle capacità genitoriali, anche in collaborazione con i servizi specialistici, su mandato della Magistratura nel caso in cui prescriva ai servizi una "diagnosi" delle relazioni familiari e una "prognosi" sulle possibilità di recupero della famiglia;

- interventi disposti dalla magistratura sia che si tratti di sostegno e controllo delle funzioni genitoriali, nel
 caso in cui il minore rimanga in famiglia, sia che si tratti di interventi di assistenza educativa familiare, sia
 nel caso di collocamenti extra familiari. Il servizio dovrà intervenire anche nelle situazioni di urgenza (ex
 art. 403 Codice Civile);
- regolamentazione delle visite, dei contatti con la famiglia e tutti gli interventi di sostegno sociale, psicopedagogico ed educativo;

Particolare attenzione dovrà essere dedicata al rispetto dei tempi prescritti dalla Magistratura, con riferimento alle indagini psicosociali e alle valutazioni, cui si potrà derogare solo in casi particolari e per motivate ragioni.

Art. 7 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

L'Impresa Aggiudicataria, in corso d'appalto, dovrà fornire interventi di supporto al Servizio Sociale

Professionale dell'Ente, conformemente ai monte ore stimati di cui alle tabelle riportate nell'articolo 5 del

presente Capitolato. Gli interventi in parola dovranno essere resi da Assistenti Sociali, in possesso dei titoli

richiesti dalla normativa vigente e regolarmente iscritti all'Albo Professionale, e avranno lo scopo di

supportare il Servizio Sociale Professionale dell'Ente nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Al fine di garantire il progressivo consolidarsi di una cultura organizzativa condivisa all'interno dell'Unione,

l'Ente committente richiede che la figura professionale adibita a questa funzione sia unica per i due Comuni,

seppur non si possono escludere eventuali successivi accordi con l'Impresa aggiudicataria di natura differente

in corso d'appalto, a fronte di mutate esigenze. Inoltre dovranno essere previsti specifici dispositivi aziendali

volti a prevenire, per quanto possibile, un eventuale fenomeno di eccessivo turn over delle figure professionali

impiegate nel corso del periodo contrattuale. L'Assistente Sociale dedicata al servizio opererà con un monte

ore calibrato sulla grandezza e organizzazione di ogni Comune (vedasi articolo 5) e con un modello di

intervento unitario, qualificato e costantemente aggiornato. In ogni sede comunale verranno messi a

disposizione spazi e collaborazioni adeguati a favorire l'integrazione del servizio nelle diverse organizzazioni

comunali.

Il servizio dovrà:

- essere rivolto a tutta la cittadinanza che accede al sistema dei servizi comunali e territoriali, in relazione ai diversi bisogni;
- svolgere attività di prima accoglienza: fornire adeguate e aggiornate informazioni sulla rete dei servizi e sulle modalità di accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie, nonché a interventi appartenenti ad una molteplicità di aree di bisogno, supportando nella compilazione delle relative richieste di accesso;
- garantire presa in carico "leggera": stesura e monitoraggio di progetti di natura economica (es. contributi economici), assistenziale (servizi a domanda individuale quali sad e pasto) lavorativa (servizio SIL);

- supportare il servizio Sociale Professionale nella gestione di alcune attività a carattere ricorrente (gestione dei bandi distrettuali, ecc);
- partecipare a seconda dell'ODG a coordinamenti di settore ed a tavoli tematici distrettuali;
- tenere raccordi con il coordinatore, con SSP e AS servizio tutela al fine di condividere e gestire il passaggio di situazioni multi problemtiche.

ART. 8 - INTERVENTI EDUCATIVI

L'Impresa aggiudicataria dovrà costituire un'equipe educativa stabile che in stretto raccordo con il Servizio Minori e Famiglie e il Coordinatore unico garantirà interventi di natura educativa rivolti ai minori e alle loro famiglie.

Gli interventi perseguono i seguenti obiettivi:

- mantenere il minore nel proprio ambiente di vita;
- prevenire il disagio attraverso la rimozione/riduzione dei fattori di rischio evolutivo;
- sviluppare le potenzialità del minore e della famiglia;
- favorire le relazioni tra minore, nucleo familiare di appartenenza e contesto di vita sociale.

I percorsi educativi potranno essere prevalentemente centrati sul nucleo familiare per promuoverne le capacità genitoriali e/o direttamente con il minore per tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali.

Si prevedono inoltre:

- percorsi che si realizzano con il minore e le figure genitoriali e/o parentali al fine di osservare e favorire la relazione, garantendo la protezione del minore (incontri protetti)
- percorsi brevi che si realizzano in situazioni di emergenza con il minore e/o il nucleo familiare a fini osservativi.

Art. 9 - COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'APPALTO

L'Impresa aggiudicataria è chiamata a proporre un Coordinatore unico per i servizi oggetto del presente Capitolato, munito di adeguati poteri decisionali in merito all'organizzazione e allo svolgimento degli stessi e che funga da referente per la parte di competenza rispetto all'Ente committente.

La figura del Coordinatore proposta dovrà possedere una adeguata professionalità e, in particolare, esperienza specifica nell'ambito dei servizi dell'area Minori e Famiglia e della Tutela Minori in particolare. Il curriculum professionale del Coordinatore proposto dovrà essere allegato all'offerta tecnica e costituirà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, come dettagliato nel bando di gara.

Eventuali sostituzioni del Coordinatore proposto, nel corso del periodo contrattuale, dovranno essere concordate con l'Amministrazione dell'Unione e da essa esplicitamente approvate.

La figura di coordinamento risulta centrale nell'evoluzione della struttura organizzativa dell'Ente committente: oltre a coordinare e integrare le diverse equipe professionali, svolgerà un'importante funzione di *governance* in stretto raccordo con il Capo Settore dell'Unione, a garanzia della coerenza operativa e dell'uniformità metodologica degli interventi.

Nello specifico competono al Coordinatore le seguenti funzioni di sistema:

- curare la comunicazione tempestiva con il Capo Settore per attivare eventuali proposte progettuali proposte dai tecnici del servizio: inserimenti in struttura, centri diurni, pronto intervento etc...;
- monitorare l'andamento degli interventi erogati dalle strutture di accoglienza residenziali e familiari per valutarne la qualità e il rapporto costi/benefici;
- segnalare tempestivamente disfunzioni nelle procedure o eventuali altre problematiche attivando immediatamente un confronto con il Capo Settore;
- supportare la regia della rete territoriale dei servizi, anche attraverso attività di promozione e di integrazione;
- curare l'interconnessione costante tra gli operatori dipendenti dell'Unione e messi a disposizione dall'aggiudicatario, in un'ottica di crescita organizzativa e di condivisione degli obiettivi e delle prassi operative;

Altresì competono al Coordinatore le seguenti funzioni di servizio:

- 1. garantire la presenza sui territori in relazione alle proprie funzioni e al sistema integrato dei servizi (Minori e Famiglia e Supporto al Servizio Sociale Professionale);
- 2. esprimere parere nel merito dei contenuti delle relazioni di indagine, di aggiornamento e valutazione, da inviare alla Magistratura, sottoscrivendo insieme agli operatori la relazione;
- 3. monitorare l'efficacia degli interventi, verificare le proposte progettuali in essere, monitorare i tempi di risposta all'Autorità Giudiziaria e garantire il rispetto degli stessi al Capo Settore competente;
- 4. partecipare alle micro equipe costituite dalla triade Assistente Sociale del Servizio Minori e Famiglia Psicologo Educatore per la formulazione, monitoraggio in itinere e finale del progetto personalizzato del minore e della sua famiglia con cadenza quantomeno bimestrale;
- 5. segnalare al Capo Settore le situazioni che necessitano di interventi in emergenza e proporre percorsi di attivazione di procedure veloci ed efficaci per la loro gestione;
- 6. coordinare e presenziare a macro-equipe mensili comprendenti l'intero gruppo di lavoro del servizio MIFA (coordinatore, a.s. tutela, psicologi, educatori, a.s. SSP).
- 7. coordinare e monitorare l'intervento del ruolo di supporto al SSP e segretariato sociale connettendone l'operatività con il MIFA;

- 8. garantire attività di integrazione e connessione degli interventi a favore di minori in situazioni multiproblematiche che siano anche portatori di disabilità raccordandosi con il servizio Assistenza Educativa Scolastica relativamente ai casi in carico.
- 9. Coordinare gli interventi del servizio Incontri protetti
- 10. Coordinare e monitorare le attività educative attivate a vario titolo per le famiglie afferenti al Servizio;
- 11. Aggiornamento dei registri informatici relativi alla casistica attraverso la piattaforma utilizzata dai Servizi.

A fronte della peculiare organizzazione dell'Unione, tra le funzioni di coordinamento rientrano inoltre azioni specificamente finalizzate a garantire un costante raccordo con i servizi analoghi già attivi per il Comune di Bellinzago Lombardo, nella direzione di creare le condizioni per ricondurre progressivamente il servizio ad unità e di evitare frammentazioni e dispersione di risorse.

Art. 10 - SUPERVISIONE

Il lavoro con le famiglie e i minori esige un'elevata competenza specialistica, sia per quanto riguarda la conoscenza della normativa, sia nell'individuazione degli interventi più opportuni. Ciascuna situazione, inoltre, richiede capacità rinnovate di lettura e di formulazione del progetto finalizzato al recupero dell'equilibrio familiare. La supervisione, intesa come strumento di lavoro micro-equipe e macro-equipe, dovrà prestarsi a favorire una riflessione sugli effetti connessi agli interventi messi in atto e sulla possibile elaborazione di nuove strategie d'intervento a favore della casistica.

Dovrà sviluppare all'interno delle equipe un approccio integrato fra il lavoro sui casi e il lavoro con le reti solidali a sostegno delle progettualità in favore della famiglia e dei minori.

Gli incontri di supervisione dovranno essere condotti da psicologi con le seguenti caratteristiche professionali:

- vasta e pluriennale esperienza clinica nel lavoro terapeutico con le famiglie multiproblematiche;
- elevate conoscenze teoriche e pratiche della gestione delle famiglie e dei minori con disagio o a rischio;
- amplissima esperienza del lavoro d'equipe;
- approfondita competenza sul lavoro di sviluppo di comunità;
- capacità personali che possano permettere l'interazione ed il confronto tra operatori nel riconoscimento delle differenti caratteristiche personali e che favoriscano l'integrazione necessaria al buon esito del lavoro.

Gli incontri di supervisione dovranno essere aperti a tutti gli operatori che gestiscono direttamente la casistica (educatori, psicologi, assistenti sociali MIFA e Comunali). Potranno essere inoltre concordati incontri di supervisione dedicati ad argomenti di tipo organizzativo o di gestione generale del servizio.

Art. 11 - SERVIZIO INCONTRI PROTETTI

Il servizio assicura l'esercizio del diritto di visita e di relazione che si ispira ai principi enunciati dall'art. 9 della Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia: «mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino» (New York, 1989). Il Servizio favorisce il mantenimento della relazione tra il bambino e il genitore o adulti di riferimento per lui significativi in quelle vicende familiari in cui questo bisogno-diritto non è stato rispettato a causa di conflitti intrafamiliari, separazioni e/o divorzi, affido o situazioni di malattia e disagio. Il bambino è al centro della cura e dell'attenzione degli operatori ed è importante cercare di tutelare il suo bisogno-diritto a ricostruire e mantenere il senso e la continuità della propria storia e della propria identità. La finalità ultima è quella di offrire un sostegno al bambino e ai suoi genitori, recuperando, sviluppando e mantenendo tutti quei legami che costituiscono il patrimonio personale di possibilità e risorse del minore, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del minore.

L'Amministrazione dell'Unione metterà a disposizione dell'Impresa Aggiudicataria idonei spazi sul proprio territorio per lo svolgimento degli incontri.

Art. 12 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'attività di formazione del personale dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria e condotta da esperti/consulenti con adeguata esperienza. Il Piano di aggiornamento e formazione del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali costituisce elemento di valutazione dell'offerta tecnica presentata, così come dettagliato nel bando di gara. Gli interventi formativi, ad esclusione di quelli relativi alla formazione obbligatoria, dovranno essere di norma aperti alla partecipazione del personale dell'Ente, senza oneri aggiuntivi per l'Ente committente.

Art. 13 – PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI

Per il personale adibito dall'Impresa aggiudicataria ai servizi oggetto del presente Capitolato sono richiesti i requisiti di seguito dettagliati.

Coordinatore: Laurea specialistica in programmazione e gestione dei servizi e delle politiche sociali, ovvero scienze psicologiche, scienze dell'educazione, scienze pedagogiche e scienze della formazione o titolo equipollente con almeno 5 anni di esperienza certificata di coordinamento in servizi identici.

Psicologi: Laurea specialistica, essere iscritti all'Albo, aver conseguito il titolo di specializzazione avendo frequentato corso quadriennale di scuola di psicoterapia della famiglia o ad orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti ed avere una attestata formazione specifica nell'area del sostegno alle famiglie e dei minori. Dovranno avere pluriennale esperienza di lavoro in equipe multi professionali e possedere una significativa e certificata competenza nell'approccio professionale al lavoro di comunità. Dovranno inoltre

possedere competenza nell'attivazione di progettualità integrate con la rete territoriale e nella promozione di sinergie e saperi condivisi.

Educatori: Titolo di Educatore Professionale (riconosciuto a livello regionale e/o universitario), ovvero Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze pedagogiche con specifiche competenze e comprovata esperienza professionale di almeno un anno in ambito socio-educativo.

Assistente Sociale: Laurea triennale in scienze del Servizio Sociale, essere iscritto all'Albo, avere una competenza specifica nel lavoro di Comunità, con il territorio e con la rete dei servizi istituzionali e non a livello sociale, socio-sanitario e sanitario.

Supervisore: Laurea in psicologia, ovvero laurea magistrale in scienze del Servizio Sociale, con iscrizione ai rispettivi Albi e pluriennale esperienza.

L'Aggiudicataria si impegna ad adibire ai servizi oggetto del presente capitolato d'appalto personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato, anche riguardo alla normativa antincendio ed al primo soccorso, con riferimento ai disposti del D.M. 10/03/1998. L'Aggiudicataria provvederà inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio, e a redigere il documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 D. Lgs. 81/2008, con specifico riferimento alle attività ed ai rischi da mansione del suddetto personale.

L'Aggiudicataria si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto, all'accantonamento del T.F.R., nonché al riconoscimento degli elementi integrativi territoriali. Qualora nel corso di vigenza dell'appalto fosse approvato un nuovo contratto nazionale e/o accordo integrativo territoriale, per le imprese della categoria dell'Aggiudicataria, essa si impegna a darne immediata applicazione senza costi aggiuntivi per l'Ente appaltante.

Per le figure professionali di carattere specialistico o di tipo consulenziale, che siano impiegate per un numero ridotto di ore nell'ambito del servizio, è prevista la possibilità di stipulare rapporti di lavoro autonomi ed assimilati.

In particolare, si intendono qui integralmente richiamati gli obblighi a carico dell'Aggiudicataria e le disposizioni di cui all'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Aggiudicataria in qualsiasi momento, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato per l'esecuzione del contratto.

Qualora l'Aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, oltre ad esercitare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente committente. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Aggiudicataria medesima. Il personale in servizio dovrà

mantenere un contegno corretto e garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone destinatarie dei servizi.

L'Aggiudicataria si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, a richiamare e, se è il caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile. Nell'ipotesi di personale non gradito da parte dell'Ente committente, previo contraddittorio tra le parti, l'Aggiudicataria provvederà alla sostituzione.

L' Aggiudicataria deve garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio e in caso di sciopero del personale deve assicurare i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali.

Il personale dovrà uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dal Committente ed alle disposizioni impartite all'Aggiudicataria, con particolare riguardo alle relazioni interpersonali fra l'operatore e gli utenti del servizio.

Il personale dovrà altresì attenersi agli obblighi derivanti dal codice di comportamento emanato con DPR del 16 aprile 2013, n. 62 (in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 è fatto divieto all'Aggiudicataria di impiegare personale dipendente dei Comuni che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma il contratto sarà nullo di diritto e l'Aggiudicataria incorrerà nell'ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, nonché nell'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Aggiudicataria si impegna, pur nel rispetto del principio di libertà di Impresa, a promuovere la stabilità occupazionale, privilegiando l'assunzione del personale impiegato dal precedente gestore dei servizi oggetto dell'appalto (articolo 57 del Codice dei contratti pubblici).

Alla scadenza contrattuale l'Aggiudicataria dovrà adempiere a tutti i propri obblighi necessari a consentire il regolare passaggio del personale al nuovo soggetto gestore, ai sensi delle disposizioni previste nella contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 14 - SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire la sostituzione del personale preposto ai servizi oggetto del presente Capitolato, che dovesse risultare assente per qualsiasi motivo.

Per le assenze non programmate, la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal terzo giorno. Per le assenze programmate, il personale deve essere sostituito fin dal primo giorno di assenza.

Art. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

Il contratto di appalto, conforme allo schema allegato alla documentazione di gara, sarà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del Codice dei contratti pubblici ed entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. b).

L'Aggiudicataria, prima della stipula, è tenuta a presentare la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'articolo 117 del Codice.

La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e dell'articolo 18, comma 1, del Codice, previa acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali autocertificati dal concorrente.

Si precisa sin d'ora che la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà, in ogni caso, decorrere a partire dal mese di agosto 2024, pur nelle more della stipulazione del contratto, in quanto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 8 e 9, del Codice, la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dedotte nella gara determinerebbe un certo e grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, il quale nel caso di specie è correlato all'erogazione di servizi a favore di minori e di soggetti in condizione di fragilità.

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

La mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'Aggiudicatario, comporta l'incameramento della garanzia provvisoria, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'Impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente capitolato.

Art. 16 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.

L'Aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Impresa aggiudicataria si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo.

L'Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all'assicurazione del personale occupato nell'esecuzione del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente l'Ente committente dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all'inizio del servizio e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.

L'Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Ente committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'Ente committente sia verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti.

L'Aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile operatori e responsabilità civile verso terzi (massimale non inferiore a € 1.500.000,00), in dipendenza dell'espletamento dei servizi in appalto. Detta polizza dovrà tenere indenne l'Aggiudicataria anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio – e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.

Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell'Aggiudicataria. In ogni caso l'Aggiudicataria riterrà l'Ente committente indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni.

Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto e a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'Ente committente.

La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione o la risoluzione contrattuale.

Art. 17 - PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI

A compenso delle prestazioni effettuate, l'Aggiudicataria, con cadenza mensile, emetterà posticipatamente fattura fiscale per l'importo del servizio, allegando la rendicontazione delle prestazioni effettivamente svolte

nel periodo considerato. Saranno pertanto riconosciute solo ed esclusivamente le prestazioni rendicontate ed effettivamente eseguite.

L'Unione liquiderà le fatture mensili emesse dall'Impresa entro 30 giorni dalla data di presentazione. I ritardi del pagamento oltre tale termine comporteranno l'applicazione degli interessi di legge, se richiesti, eccezion fatta per le ipotesi in cui la fatturazione non sia corretta e/o completa. In tal caso il termine di pagamento decorre dal completamento e/o regolarizzazione delle relative fatture.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dall'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l'Amministrazione libera, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.

Si stabilisce sin d'ora che l'Ente committente potrà rivalersi – per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa, il rimborso di spese e il pagamento di penalità – direttamente mediante incameramento della garanzia prestata dall'Aggiudicataria o a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti contrattuali si impegnano ad adempiere agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nelle transazioni con le Pubbliche Amministrazioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché alle eventuali ulteriori norme in materia che dovessero intervenire nel corso del periodo contrattuale.

Art. 19 – CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto dell'Ente committente dalla competente unità organizzativa dell'Unione, nonché dai referenti tecnici incaricati per il servizio. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Resta facoltà dell'Ente committente richiedere in qualsiasi momento, senza preavviso e con ogni mezzo, documenti e informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione sull'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a rendersi disponibile a periodici incontri, la cui cadenza sarà stabilita dall'Amministrazione dell'Unione, al fine di valutare l'andamento del programma di attività e per le altre esigenze di interscambio che si manifesteranno *in itinere*.

Art. 20 - PENALITA'

1. Penalità – L'Aggiudicataria, ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contrattuali, è tenuta al pagamento di una penalità che varia da € 250,00 a € 1.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidiva.

In particolare l'aggiudicataria è soggetta a penalità (elenco indicativo e non esaustivo):

- a) in caso di impiego di personale non avente requisiti e titoli previsti;
- b) in caso di violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale;
- c) in caso di sospensione ingiustificata del servizio;
- d) in caso di violazioni degli obblighi contrattuali oggetto del presente Capitolato compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata;

Dopo l'applicazione di tre penali, in caso si verifichino ulteriori inadempimenti, l'Ente committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria con almeno 30 giorni di anticipo (dalla data di ricevimento della comunicazione) e di aggiudicare la prosecuzione dell'appalto all'Impresa risultante seconda in graduatoria.

2. Modalità di applicazione della penalità – L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da contestazione formale dell'inadempienza a mezzo di PEC ovvero fax, con la quale si inviterà l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non provveda entro il termine stabilito o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze si provvederà all'applicazione della penalità.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento e previa emissione da parte dell'Impresa aggiudicataria di apposita nota di credito di ammontare pari all'importo dovuto a titolo di penale. La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell'importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di credito. Le ritenute potranno essere applicate, in alternativa, mediante incameramento della cauzione per l'ammontare corrispondente a quello della penalità. In tali casi la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'integrazione dell'importo della cauzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ritenuta.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta. Resta inoltre salvo quanto disposto dall'articolo 122, comma 3 e seguenti, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 21 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto di parte delle prestazioni contrattuali nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente committente ha diritto di promuovere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

- 1. per rilevanti motivazioni di pubblico interesse;
- 2. per interruzione del servizio senza giusta causa;
- 3. per inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- 4. qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione prevista dagli atti di gara tutti, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento dell'offerta;
- 5. per abbandono dell'appalto, salvo che per causa oggettiva di forza maggiore;
- 6. per concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi o cessione del contratto e del credito non autorizzati;
- 7. per applicazione di più di 3 penalità nel corso dell'appalto;
- 8. per inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi del personale dipendente;
- 9. per ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
- 10. per contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'Aggiudicataria o del personale dell'Aggiudicataria adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- 11. ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPR 62/2013 nel caso di mancato rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici per le norme estensibili ai collaboratori o consulenti a qualunque titolo dell'Aggiudicataria;
- 12. per nullità dovuta al mancato rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte dell'Unione; in tal caso, l'Aggiudicataria incorre nella perdita della garanzia prestata, che resta incamerata dall'Unione, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dal Committente in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto, in relazione all'esigenza di proseguire comunque con l'erogazione del servizio, per eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi. La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto. Dell'emanazione di tale provvedimento è data comunicazione all'Impresa aggiudicataria con comunicazione a mezzo di PEC.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Ente committente il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell'Impresa aggiudicataria.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese aggiuntive sostenute dall'Unione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Aggiudicataria.

Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia richiesta dall'Impresa aggiudicataria, alla stessa viene riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel momento maturate e del deposito cauzionale.

Art. 23 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PRIVACY

L'Impresa aggiudicataria si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.lgs. 196/2013, Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si impegna ed impegna i propri operatori che saranno destinati al presente appalto ad attenersi al vincolo della riservatezza ed a non utilizzare, non divulgare, o rendere disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi – che non siano stati prima espressamente autorizzati dalla Stazione Appaltante – le informazioni sugli utenti e sugli operatori, nonché fatti e/o circostanze acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto.

Dopo la stipulazione del contratto, l'Impresa aggiudicataria è nominata responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla stessa in esecuzione del contratto d'appalto. Essa dovrà provvedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi al Committente. L'Impresa appaltatrice riconosce il diritto del Committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

I compiti che dovranno essere svolti dall'Impresa aggiudicataria vengono elencati di seguito sinteticamente e a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- rispettare le misure di sicurezza indicate dall'Ente;
- informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge ed allertare immediatamente il Committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- dare istruzioni per la corretta gestione ed elaborazione dei dati personali, adottando le misure specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e/o integrandole con le procedure già in essere;
- curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante;
- controllare l'andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi;
- procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione, gestione e rettifica dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- impartire disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;
- effettuare il trattamento dei dati mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza,
 anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi;
- disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare;

cancellare i dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o trattati, provvedendo alle formalità di legge e dandone comunicazione al Titolare,
procedendo altresì all'aggiornamento del Registro dei dati e trattamenti.

Art. 24 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE

Per tutta la durata contrattuale l'Aggiudicataria dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, con regolarità attestata da certificazione DURC in corso di validità. Nell'ipotesi in cui l'Aggiudicataria stessa, a seguito dell'acquisizione d'ufficio della certificazione DURC, dovesse risultare inadempiente dal punto di vista degli obblighi contributivi, l'Amministrazione tratterrà dai pagamenti dovuti all'espletamento del servizio l'importo corrispondente all'inadempienza certificata, provvedendo al versamento diretto della somma trattenuta agli enti assicurativi e/o previdenziali creditori.

Art. 25 – PASSAGGIO DI CONSEGNE

In caso di passaggio di gestione ad altra Impresa alla scadenza dell'appalto, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'Aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente committente. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, l'Unione si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento (pari a una mensilità) e la cauzione definitiva, fatta in ogni caso salva la richiesta di ulteriori danni.

Art. 26 – ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

L'Aggiudicataria elegge, per l'intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana". Qualsiasi controversia tra l'Unione e l'Aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato, verrà deferita al Foro competente per la stazione appaltante.

Art. 27 - RINVIO AD ALTRE NORME

L'Aggiudicataria si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, dello stato e dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare, che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata dell'appalto. L'Ente committente comunicherà all'Aggiudicataria tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale. L'Aggiudicataria è tenuta, nel corso dello

svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Appalto si richiamano le norme di legge vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate. Si applicheranno inoltre le leggi ed i regolamenti che vengano eventualmente emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'appalto.